

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2015
ai sensi dell'art. 252 del D. L.vo n. 267/2000

Deliberazione N. 28 del 30/07/2019

OGGETTO: Ammissione alla massa passiva e liquidazione dei debiti transatti di cui all'art. 258 del D. L.vo 18/08/2000, n. 267. Pratica OSL n. 166 – Di Giorgio Agata Anna Maria Rita.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 16,00 e segg., nella sede comunale, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Lentini nelle persone dei Sigg:

Dott. ssa Carmela PETROLO
Dott. Alberto D'ARRIGO assente
Dott. Giovanni TROVATO

La Commissione straordinaria di liquidazione, come sopra costituita,

PREMESSO CHE:




- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 16/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Lentini, ai sensi dell'art. 246 del D. L.vo n. 267/2000;
- con D.P.R. in data 21 maggio 2015 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 9 giugno 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Alberto D'Arrigo, dott.ssa Carmela Petrolo e Dott. Giovanni Trovato;
- in data 11/06/2015 si è regolarmente insediata la suddetta Commissione straordinaria, come da verbale adottato in pari data;
- in data 16/06/2015 la Commissione ha adottato la delibera n. 1 con la quale ha dato l'avvio alla procedura di rilevazione delle passività, mediante l'affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa dell'avviso/manifesto della procedura di rilevazione della massa passiva dell'ente;

VISTI

- l'art. 254 c. 4 del TUEL che stabilisce che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il trentuno dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254 c 3 del TUEL che prevede che nella massa passiva siano altresì inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio ex art. 194 verificatisi entro il trentuno dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194 c 1 l. e del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 248, c 4 del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi ne sono soggetti a rivalutazione monetaria;

RICHIAMATI:

- l'art. 258 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso e che prevede:


 1 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2015
ai sensi dell'art. 252 del D. L.vo n. 267/2000

- comma 2 – “... L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4”;
- comma 3 – “L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;
- comma 4 – “L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”;
- comma 7 – “... E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”;

RITENUTO:




- che con propria delibera n. 8 datata 27/11/2015 questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha sottoposto al comune di Lentini la proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL;
- il Comune di Lentini con deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 31.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, ha aderito alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL con il conseguente impegno a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla copertura di almeno il 50% del fabbisogno complessivo;
- che con propria delibera n. 3 del 06/06/2017 questa Commissione ha stabilito i criteri concernenti le procedure per la liquidazione della massa passiva;
- che questa Commissione ha iniziato a formulare le proposte di transazione ai creditori titolari dei crediti ammessi alla massa secondo gli anzidetti criteri;

VISTE

- l'istanza di ammissione alla massa passiva prodotta dalla Signora Di Giorgio Agata Anna Maria Rita;
- la proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 267/2000 prot. 14547/2019 e la dichiarazione di accettazione consegnata a mano il 18/07/2019;

DELIBERA

- di liquidare alla Signora Di Giorgio Agata Anna Maria Rita, nata a Catania il 16.02.1967 e residente in via Del Campo n. 84 C.F.: DGRGNN67B56C351M la complessiva somma di euro diciassettemiladuecentocinquantasei virgola novantotto (€ 17.256,98) pari al 60% del credito riconoscibile di euro 28.761,64;
- di disporre il pagamento del suddetto credito in favore della Signora Di Giorgio Agata Anna Maria Rita tramite mandato da effettuarsi su Conto Corrente cod. IBAN: IT95K0100503371000000002217, intestato alla stessa con oneri a carico di questa Commissione;


 2 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2015
ai sensi dell'art. 252 del D. L.vo n. 267/2000

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo 18/08/2000, n. 267, a cura del Responsabile del servizio pubblicazioni dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria del Comune, consegnandola al Responsabile del Settore "AA. GG." Per i successivi adempimenti.


Alle ore 17,00 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente - Dott.ssa Carmela PETROLO.....

I Componenti - Dott. Alberto D'ARRIGO.....

Dott. Giovanni TROVATO.....

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio al n. 1530/Reg. Pubblicazioni
dal 15/1 AGO. 2018 al 16/10 2018 per 15 giorni consecutivi.


Lentini, li _____

Il Resp. Albo Pretorio On Line

IL Segretario Generale
Dott.ssa M.C. Floresta

E' copia conforme al suo originale
per la pubblicazione.

Lentini 15/1 AGO 2018



IL FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(*Giuseppina Buccheri*)

